

## LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

A partire dal 1° Ottobre 2024 vengono introdotti nuovi obblighi per coloro che svolgono lavori edili o di ingegneria civile all'interno dei cantieri

Informativa n.	29/2024
Riferimenti normativi	Legge n. 56/2024 di conversione del Decreto-Legge n. 19/2024 Decreto n. 132/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Circolare n. 4/2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro



Il Decreto Legge n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR), convertito nella Legge n. 56/2024, ha introdotto alcune misure che riguardano le imprese e i lavoratori autonomi con riferimento alla sicurezza nei cantieri, introducendo con decorrenza 1° ottobre 2024 la “patente a crediti”.

In data 20/09/2024 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 132 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente il regolamento della patente a crediti prevista dal Decreto PNRR, mentre in data 23/09/2024 anche l’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato nella circolare n. 4 le prime indicazioni operative. Forniamo in seguito una sintesi dei contenuti.

### **Rilascio della Patente**

Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente **le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile**, incluse le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea.

Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Il legislatore esclude altresì dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DUVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La patente è rilasciata in formato digitale previa richiesta tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere informato della presentazione della domanda entro 5 giorni dal deposito.

Il portale, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale. Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.

**In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e fino al 31/10/2024 è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, da inviare tramite PEC all’Ispettorato del Lavoro (all’indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it)), che vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente entro la stessa data. A partire dall’1/11/2024 per poter operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.**

**Il committente o il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti di tutte le imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, anche nei casi di subappalto.**

### **Contenuti informativi della patente**

La patente contiene informazioni in merito ai dati identificativi del titolare e del soggetto richiedente, la data di rilascio e il numero della patente, il punteggio attribuito al momento del rilascio e quello aggiornato alla data di interrogazione del portale oltre ad indicazioni circa gli esiti di eventuali provvedimenti di sospensione oppure di provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente.

Potranno accedere alle informazioni contenute nella patente i titolari della medesima o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

### **Revoca della patente**

La patente è revocata in caso di dichiarazione iniziale non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti; sarà possibile richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall'Ispektorato del lavoro sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ma l'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

### **Provvedimento cautelare di sospensione della patente**

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore, imputabile al datore di lavoro, la sospensione della patente è *obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispektorato adeguatamente motivata*.

In caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente del lavoratore, suscettibile di essere accertata immediatamente ed imputabile al datore di lavoro, con responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave", la sospensione può essere adottata *se le esigenze cautelari non sono già soddisfatte mediante* provvedimento di sospensione, per violazioni prevenzionistiche o per l'impiego di lavoratori "in nero" e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria.

La sospensione della patente può durare fino a 12 mesi. L'effettiva durata "è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive".

### **Attribuzione di ulteriori crediti**

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall'art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024, ad esempio in ragione della storicità dell'azienda, in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

### **Decurtazione dei crediti**

Il punteggio della patente subisce decurtazioni nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa o il lavoratore autonomo.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispektorativo sono contestate più violazioni tra quelle comportanti la decurtazione dei crediti, la decurtazione non può eccedere il doppio dei punti previsti per la violazione più grave. I provvedimenti sanzionatori in questione devono evidentemente riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

**Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, troverà applicazione una**

**sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000,00 euro, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.**

E' prevista la possibilità di recupero dei crediti qualora la patente non fosse più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, subordinata alla frequenza di specifica attività formativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della realizzazione di investimenti in materia. Il recupero dei crediti minimi per ritornare ad operare sarà comunque soggetto alla valutazione di una Commissione Territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL.

#### **Fusioni e trasformazioni di impresa**

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del Codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Si allega modello di autocertificazione.

**CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA**

**AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI**

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_

nata/o a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa \_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale e P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, REA n. \_\_\_\_\_);
- lavoratore autonomo \_\_\_\_\_ (Codice Fiscale \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, iscritto alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, REA n. \_\_\_\_\_),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

**AUTOCERTIFICA/DICHIARA** ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

**La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024, termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.**

**In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dall'1/11/2024.**

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_